

ADVENTURE

S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ADVENTURE S.p.A.

sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 maggio 2026, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 20 maggio 2026, in seconda convocazione

* * *

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Adventure S.p.A. ("Adventure" o la "Società") al fine di illustrare la proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea straordinaria degli Azionisti avente ad oggetto:

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, con o senza esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, c.c., nonché ad emettere obbligazioni convertibili, anche con o senza warrant, e ad emettere warrant, anche abbinati gratuitamente ad azioni e/o obbligazioni convertibili, con facoltà di deliberare i relativi aumenti di capitale a servizio della conversione e/o dell'esercizio, per un importo massimo complessivo di Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, previa revoca, per la parte non esercitata, della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 22 luglio 2024 ai sensi dell'art. 2443 c.c.; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

1. Premessa e quadro normativo-statutario di riferimento

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., lo statuto può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione, in una o più volte, fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega.

L'art. 2441 c.c. disciplina il diritto di opzione spettante ai soci in caso di aumento di capitale a pagamento e, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, consente l'esclusione o la limitazione del medesimo, tra l'altro:

- ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., in caso di conferimento di beni in natura o di crediti;
- ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale;
- ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., quando l'interesse della società lo esige;
- ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge, a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Lo statuto può altresì consentire, nei limiti di legge, l'emissione di warrant, anche abbinati gratuitamente ad azioni e/o a obbligazioni convertibili, nonché il correlato aumento di capitale a servizio del loro esercizio.

Lo statuto sociale di Adventure già prevede, agli artt. 6 e 7, disposizioni coerenti con il richiamato quadro normativo, inclusa la possibilità di conferire all'organo amministrativo una delega ad aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, nonché la possibilità di deliberare aumenti con esclusione del diritto di opzione nei casi consentiti dalla legge. In particolare, l'art. 7.1 dello statuto prevede già che la Società possa emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

In particolare, l'assemblea straordinaria del 22 luglio 2024 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro cinque anni dalla relativa deliberazione, con facoltà di effettuare aumenti di capitale in una o più volte, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441 c.c.

Tale delega risulta essere stata parzialmente utilizzata. Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea una proposta organica che, da un lato, elimini ogni possibile sovrapposizione tra la delega preesistente e la nuova delega che si intende conferire e, dall'altro lato, doti la Società di uno strumento più ampio, flessibile ed efficiente rispetto alle esigenze attuali e prospettiche della stessa.

2. Revoca della precedente delega per la parte non esercitata

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea deliberi la revoca, per la parte non esercitata e con effetto dalla data di iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 22 luglio 2024 ai sensi dell'art. 2443 c.c..

Al fine di preservare la piena efficacia giuridica delle operazioni già poste in essere in esecuzione della precedente delega, la proposta prevede espressamente che restino fermi gli effetti degli aumenti di capitale già deliberati ed eseguiti, nonché di ogni eventuale aumento già deliberato in esercizio della predetta delega anteriormente alla data di iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese.

La proposta di revoca della precedente delega limitatamente alla parte non esercitata risponde a esigenze di chiarezza, semplificazione e ordinato coordinamento statutario, evitando che risultino contemporaneamente in essere due diverse deleghe, in parte sovrapponibili per contenuto, ampiezza e finalità.

3. Oggetto della nuova delega

Per le ragioni meglio illustrate nei paragrafi che seguono, il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire al medesimo, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., la facoltà, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di: (i) aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare; (ii) emettere obbligazioni convertibili, anche con o senza warrant, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o a terzi, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione nei casi consentiti dalla legge, deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione; nonché (iii) emettere warrant, anche abbinati gratuitamente alle azioni e/o alle obbligazioni convertibili, deliberando il relativo aumento di capitale a servizio del loro esercizio.

La delega che si propone di conferire è concepita in termini ampi e generali, così da consentire alla Società di utilizzare, a seconda delle circostanze e dell'interesse sociale, le diverse forme tecniche consentite dalla

legge. In particolare, essa comprenderà la facoltà di:

I) ai sensi dell'art. 2443 c.c.:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 c.c.;
- b) emettere warrant e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione;
- c) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto;
- d) chiedere, ove opportuno, l'ammissione a negoziazione dei warrant su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

II) ai sensi dell'art. 2420-ter c.c.:

- a) emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione agli aventi diritto e/o da offrire a terzi, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;
- b) emettere obbligazioni convertibili anche *cum warrant* e/o abbinate gratuitamente a warrant;
- c) chiedere, ove opportuno, l'ammissione a negoziazione delle obbligazioni convertibili su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri.

Nei limiti dell'ammontare complessivo della delega sopra indicato, da intendersi nei termini di cui al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni, di obbligazioni convertibili, di warrant e/o di una combinazione delle stesse, nonché di fissarne ammontare, destinatari, modalità, termini, condizioni economiche e tecniche, incluso il relativo aumento di capitale a servizio della conversione o dell'esercizio.

4. Motivazioni e interesse sociale della proposta

La proposta di conferimento della nuova delega è motivata dall'esigenza di dotare la Società di uno strumento che le consenta di operare con il massimo grado di flessibilità, rapidità ed efficienza, in funzione delle opportunità che dovessero presentarsi nel corso della durata della delega, sia attraverso strumenti di raccolta *equity* sia attraverso strumenti *equity-linked* e di debito convertibile.

In particolare, la nuova delega consentirebbe alla Società di:

- reperire tempestivamente risorse patrimoniali e finanziarie da destinare al sostegno della crescita organica e per linee esterne;
- rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società;
- cogliere in tempi rapidi le eventuali finestre di mercato più favorevoli per operazioni di raccolta di capitale;
- utilizzare azioni di nuova emissione, warrant e/o obbligazioni convertibili come corrispettivo, in tutto o in parte, nell'ambito di operazioni straordinarie, acquisizioni, conferimenti, integrazioni

industriali, accordi strategici e *partnership*;

- ampliare e diversificare la base azionaria, favorendo l'ingresso nel capitale della Società di investitori qualificati o *partner* strategici di elevato *standing*;
- dotarsi della necessaria flessibilità per eventuali programmi di incentivazione fondati su strumenti finanziari, coerenti con le *best practice* di mercato e con l'obiettivo di allineare gli interessi del management e delle risorse chiave con quelli della Società e degli azionisti;
- diversificare gli strumenti di raccolta e di incentivazione, anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, in funzione delle condizioni di mercato, della struttura finanziaria della Società e dell'interesse sociale.

Lo strumento della delega consente, inoltre, di ridurre il rischio di disallineamento temporale tra la deliberazione assembleare e il momento effettivo di esecuzione dell'operazione, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la possibilità di individuare il momento più opportuno per l'accesso al mercato e per la definizione delle condizioni economiche dell'operazione alla luce del contesto in essere al momento dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, pertanto, che la proposta sia conforme all'interesse sociale e funzionale al perseguimento delle strategie di sviluppo della Società.

5. Criteri e limiti di esercizio della delega

La delega proposta dovrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri, limiti e presupposti indicati dalla legge, dallo statuto e dalla presente Relazione, ivi inclusi quelli specificamente riferibili all'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e all'emissione di warrant.

5.1. Aumenti in opzione

In caso di esercizio della delega mediante aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto, il Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, l'ammontare dell'operazione, il numero di azioni da emettere, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione, il calendario dell'offerta, i termini per l'esercizio dei diritti di opzione, la negoziazione dei diritti e la gestione degli eventuali inopinati, nel rispetto della normativa applicabile.

5.2. Conferimenti in natura o di crediti

L'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c. potrà essere deliberata ove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, in tutto o in parte, di aziende, rami d'azienda, partecipazioni, crediti, strumenti finanziari e/o altri beni ritenuti strumentali, complementari, sinergici o comunque utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e delle strategie della Società.

5.3. Offerte entro il limite del 10% del capitale sociale preesistente

L'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. potrà essere deliberata, ove applicabile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, fermo restando che il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e che ciò dovrà essere confermato in apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale ai sensi di legge.

5.4. Offerte riservate a investitori qualificati o partner strategici

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. potrà essere

deliberata ove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, investitori professionali, *partner* industriali, commerciali o finanziari, soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o comunque investitori in grado di supportare il percorso di crescita della Società.

5.5. *Piani di incentivazione*

La delega comprenderà anche la facoltà di deliberare aumenti di capitale destinati a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2441, comma 8, c.c., a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa controllate.

5.6. *Warrant*

La delega comprenderà altresì la facoltà di emettere warrant, anche gratuitamente e/o abbinati alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili, che conferiscano ai rispettivi portatori il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, nei termini, alle condizioni, secondo il rapporto di esercizio e con le eventuali clausole di aggiustamento che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in occasione del singolo esercizio della delega.

5.7. *Obbligazioni convertibili*

Ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, anche con o senza warrant, da offrirsi in opzione agli aventi diritto e/o a terzi, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione nei casi consentiti dalla legge, stabilendo di volta in volta il prezzo di emissione, il tasso di interesse, la durata, le modalità di rimborso, il rapporto e/o prezzo di conversione e ogni altra condizione del prestito, ivi incluse eventuali clausole di aggiustamento, di rimborso anticipato e di regolamento in denaro, in azioni ovvero misto, ove consentite, deliberando contestualmente il relativo aumento di capitale a servizio della conversione.

6. Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, delle obbligazioni convertibili e dei warrant

Nell'esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle nuove azioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, nonché la parte di tale prezzo da imputare a capitale sociale, il prezzo di emissione delle obbligazioni convertibili, il relativo tasso di interesse, il rapporto e/o prezzo di conversione o i criteri per determinarli, nonché il prezzo di emissione e/o di esercizio dei warrant o i criteri per determinarli.

Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente con il supporto di *advisor*, nel rispetto della normativa applicabile e tenendo conto, a seconda della tipologia di operazione, di uno o più dei seguenti elementi:

- condizioni del mercato in generale;
- andamento del titolo della Società;
- prassi di mercato per operazioni similari;
- metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale;
- multipli di mercato di società comparabili;
- parametri economici, patrimoniali, finanziari e reddituali della Società e del gruppo ad essa facente

capo;

- natura, caratteristiche e finalità dell'operazione;
- qualità, *standing* e profilo industriale o finanziario dei destinatari;
- eventuale applicazione di sconti coerenti con la prassi di mercato, ove compatibili con la disciplina vigente e con l'interesse sociale.

in caso di obbligazioni convertibili e warrant, la struttura dello strumento, la relativa durata, le eventuali clausole di conversione, rimborso anticipato o aggiustamento, la volatilità e la liquidità del titolo sottostante, nonché la prassi di mercato per strumenti analoghi.

Resta inteso che:

- in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con riferimento tanto alle azioni quanto alle obbligazioni convertibili, il prezzo di emissione sarà determinato in conformità all'art. 2441, comma 6, c.c.;
- in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il prezzo di emissione delle azioni dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato con le modalità di legge;
- in caso di emissione di warrant, il prezzo di esercizio, il rapporto di esercizio e ogni altro parametro economico-finanziario potranno essere determinati in misura fissa ovvero sulla base di criteri oggettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa applicabile e delle finalità dell'operazione;
- in ogni caso, la parte del prezzo di sottoscrizione imputata a capitale sociale per ciascuna azione emessa o da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili o dell'esercizio dei warrant non potrà essere inferiore alla parità contabile implicita per azione, determinata al momento del singolo esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione di ciascun esercizio della delega che comporti l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione e/o l'emissione di obbligazioni convertibili o warrant, predisporrà apposita relazione illustrativa ai sensi e per gli effetti di legge e, nei casi previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c., indicando le ragioni dell'operazione, i criteri seguiti nella determinazione del prezzo di emissione, del rapporto e/o prezzo di conversione, del prezzo e/o rapporto di esercizio dei warrant e ogni altro elemento richiesto dalla normativa applicabile; resterà altresì fermo, ove richiesto, il parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione, nonché, ove applicabile, il rilascio della relazione del revisore legale o della società di revisione legale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.

7. Durata e ammontare della nuova delega

Si propone di stabilire che la nuova delega sia esercitabile in una o più volte, anche in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.

Decorso tale termine, la delega si intenderà automaticamente priva di efficacia per la parte non esercitata.

L'ammontare massimo complessivo della delega è proposto in Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire se darvi esecuzione mediante emissione di azioni ordinarie ovvero se porlo, in tutto o in parte, a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o dell'esercizio di warrant, fermo restando che tale importo costituisce limite massimo complessivo, cumulativo e non per addizione, riferito al controvalore massimo complessivo delle azioni emesse e/o da emettersi in esercizio della delega, ivi incluse quelle rivenienti dalla conversione delle

obbligazioni convertibili e/o dall'esercizio dei warrant, nonché, per quanto occorrer possa, all'importo nominale massimo delle obbligazioni convertibili eventualmente emesse.

Il numero massimo delle azioni che potranno essere emesse nell'esercizio della delega, nonché l'ammontare massimo delle obbligazioni convertibili e il numero dei warrant che potranno essere emessi, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in occasione di ciascun esercizio della delega medesima, in coerenza con l'importo massimo sopra indicato, con la struttura dell'operazione di volta in volta prescelta e con la necessità di imputare a capitale sociale, per ciascuna azione sottoscritta o emessa a servizio della conversione o dell'esercizio, un importo almeno pari a quello minimo richiesto dalla legge.

8. Termini e condizioni dell'esercizio della delega

Nell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà, nel rispetto dei limiti di legge e statutari, di:

- determinare, per ciascuna *tranche*, il numero delle azioni da emettere;
- determinare il prezzo unitario di emissione o i criteri per determinarlo, inclusa l'eventuale componente di sovrapprezzo;
- stabilire la parte del prezzo da imputare a capitale sociale;
- stabilire il godimento delle azioni di nuova emissione;
- individuare i destinatari dell'offerta o della sottoscrizione;
- stabilire il rapporto di opzione e/o di assegnazione, ove applicabile;
- fissare il termine per la sottoscrizione delle azioni;
- stabilire modalità, termini e condizioni dell'offerta, inclusi il calendario dell'offerta in opzione, la negoziazione dei diritti e la gestione degli eventuali inopinati;
- procedere alle richieste di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, ove necessario o opportuno;
- apportare allo statuto sociale le modificazioni conseguenti all'esercizio, anche parziale, della delega, nei limiti di legge.
- determinare, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, l'ammontare complessivo del prestito, il numero e il valore nominale delle obbligazioni, il prezzo di emissione, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto e/o prezzo di conversione, le modalità di conversione e rimborso, le eventuali clausole di aggiustamento e di rimborso anticipato, le eventuali modalità di regolamento in denaro, in azioni ovvero misto, nonché approvare il relativo regolamento;
- determinare, in caso di emissione di warrant, il numero dei warrant, il relativo prezzo di emissione, l'eventuale abbinamento gratuito ad azioni e/o obbligazioni convertibili, il periodo di esercizio, il prezzo e/o rapporto di esercizio, le eventuali clausole di aggiustamento, nonché approvare il relativo regolamento;
- procedere alle richieste di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni convertibili, dei warrant e/o delle azioni rivenienti dalla conversione o dall'esercizio, ove necessario o opportuno.

9. Eventuale esistenza di consorzi di garanzia o di collocamento

Alla data della presente Relazione non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia o di collocamento, né sono stati assunti impegni in tal senso.

Resta fermo che, ove in sede di esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno procedere alla costituzione di un consorzio di garanzia o di collocamento o avvalersi di altri soggetti incaricati dell'esecuzione dell'operazione, ne sarà data informativa al mercato nei termini di legge e di regolamento.

10. Autorizzazioni delle autorità competenti

La proposta di conferimento della delega non è di per sé soggetta ad autorizzazioni preventive di autorità competenti.

Resta fermo che, in occasione dell'eventuale esercizio della delega, la Società valuterà, in relazione alle caratteristiche della singola operazione, la necessità di predisporre e pubblicare eventuali documenti informativi, documenti di offerta, prospetti o altri atti richiesti dalla normativa applicabile, provvedendo tempestivamente agli adempimenti di legge e di regolamento.

11. Azionisti che abbiano manifestato disponibilità a sottoscrivere

Trattandosi di proposta di attribuzione di delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., alla data della presente Relazione non risultano impegni di sottoscrizione rilevanti ai fini della presente deliberazione assembleare.

Resta fermo che, qualora in occasione di specifici esercizi della delega emergano impegni di sottoscrizione o forme di supporto all'operazione, ne sarà data informativa ai sensi della normativa applicabile.

12. Periodo previsto per l'esecuzione delle operazioni

L'eventuale esercizio della delega potrà intervenire, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.

Le tempistiche di esecuzione delle singole operazioni dipenderanno dalle opportunità concretamente individuate dal Consiglio di Amministrazione, dalle condizioni di mercato e dalle esigenze della Società.

13. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'esercizio della delega, anche a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili o dell'esercizio dei warrant, avranno godimento regolare e attribuiranno ai rispettivi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data della loro emissione, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dalla deliberazione consiliare di esercizio della delega nei limiti consentiti. Le obbligazioni convertibili e i warrant avranno le caratteristiche, i diritti e i termini di esercizio o conversione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di singolo esercizio della delega.

14. Effetti economico-patrimoniali e diluitivi

Poiché l'eventuale esercizio della delega, il numero delle azioni da emettere, l'ammontare e le condizioni delle eventuali obbligazioni convertibili e/o dei warrant, il prezzo di emissione e le modalità delle singole operazioni saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione solo in un momento successivo, non è allo stato possibile formulare indicazioni puntuali né stimare gli effetti economico-patrimoniali e diluitivi delle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della delega.

Di tali effetti sarà data volta per volta adeguata informativa, nei termini richiesti dalla normativa applicabile, in occasione di ciascun esercizio della delega.

15. Diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie proposte e la deliberazione di revoca parziale della precedente delega, unitamente al conferimento della nuova delega, non comportino l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla relativa approvazione.

16. Modifica dello statuto sociale

Al fine di recepire la nuova delega proposta, si rende necessario modificare l'art. 6 dello statuto sociale, sostituendo l'attuale comma 6.9.

Testo vigente - Articolo 6.9	Testo proposto - Articolo 6.9
<p><i>In data 22 luglio 2024 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile (in una o più tranches), entro cinque anni dalla delibera, per massimi Euro 5.000.000,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dall'Organo Amministrativo medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile, nonché ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, nonché ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.</i></p>	<p>L'Assemblea straordinaria in data 18 maggio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per massimi complessivi Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e con godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, nonché di emettere obbligazioni convertibili, anche con o senza warrant, e warrant, anche abbinati gratuitamente ad azioni e/o obbligazioni convertibili, con facoltà di deliberare i relativi aumenti di capitale a servizio della conversione e/o dell'esercizio. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, termini, modalità e condizioni dell'operazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo, l'eventuale sovrapprezzo, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale, il godimento delle azioni, i destinatari dell'offerta, il rapporto di assegnazione, i termini di sottoscrizione, nonché, in caso di offerta in opzione, il calendario dell'offerta, la negoziazione dei diritti e la gestione degli eventuali inopinati; nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, l'ammontare del prestito, il numero, il valore nominale, il prezzo di emissione, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto e/o prezzo di conversione, le modalità di conversione e rimborso, le eventuali clausole di aggiustamento e di rimborso anticipato, le eventuali modalità di regolamento in denaro, in azioni ovvero misto, nonché il relativo regolamento; e, in caso di</p>

	emissione di warrant, il numero, l'eventuale abbinamento gratuito, il periodo di esercizio, il prezzo e/o rapporto di esercizio, le eventuali clausole di aggiustamento e il relativo regolamento, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa applicabile.
--	---

17. Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Adventure S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di revocare, per la parte non esercitata e con effetto dalla data di iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 22 luglio 2024 ai sensi dell'art. 2443 c.c.; restano fermi gli effetti degli aumenti di capitale già deliberati ed eseguiti, nonché di ogni eventuale aumento già deliberato in esercizio della predetta delega anteriormente alla data di iscrizione della presente deliberazione;*
2. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per massimi complessivi Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e con godimento regolare, nonché di emettere obbligazioni convertibili, anche con o senza warrant, e warrant, anche abbinati gratuitamente ad azioni e/o obbligazioni convertibili, con facoltà di deliberare i relativi aumenti di capitale a servizio della conversione e/o dell'esercizio, da offrire nei termini che seguono:*
 - a) *in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile; e/o*
 - b) *con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, mediante conferimento, in tutto o in parte, di aziende, rami d'azienda, partecipazioni, crediti, strumenti finanziari e/o altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione strumentali, sinergici o comunque utili al perseguimento dell'oggetto sociale; e/o*
 - c) *con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, ove applicabile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale; e/o*
 - d) *con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali, anche esteri, banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento, partner industriali, commerciali o finanziari, ovvero soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima; e/o*

- e) *ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa controllate, nei limiti di legge;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, termini, modalità e condizioni dell'operazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo, l'eventuale sovrapprezzo, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale, il godimento delle azioni, i destinatari dell'offerta, il rapporto di assegnazione, i termini di sottoscrizione, nonché, in caso di offerta in opzione, il calendario dell'offerta, la negoziazione dei diritti e la gestione degli eventuali inoptati; nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, l'ammontare del prestito, il numero, il valore nominale, il prezzo di emissione, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto e/o prezzo di conversione, le modalità di conversione e rimborso, le eventuali clausole di aggiustamento e di rimborso anticipato, le eventuali modalità di regolamento in denaro, in azioni ovvero misto, nonché il relativo regolamento; e, in caso di emissione di warrant, il numero, l'eventuale abbinamento gratuito, il periodo di esercizio, il prezzo e/o rapporto di esercizio, le eventuali clausole di aggiustamento e il relativo regolamento, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa applicabile;*
 4. *di modificare conseguentemente l'art. 6.9 dello statuto sociale nel testo riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
 5. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, provvedere a tutti gli adempimenti pubblicitari e di legge conseguenti, nonché apportare alla presente deliberazione e al testo statutario tutte le modifiche, integrazioni o soppressioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie o opportune ai fini dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalle competenti Autorità, fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c.”.*